

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con note prot. n. 473 del 14.01.2021, prot. n. 836 del 21/01/2021 e prot. n. 1088 del 26/01/2021

FERMO, 21/01/2022, 24/01/2022 e 31/01/2022

(verbale n. 15)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Renato Fagioli (socio), Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico), Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Sara Pettinari (consulente ambientale) [*presente soltanto nelle sedute del 21/01/2022 e del 24/01/2021*];
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti - (dirigente) [*presente soltanto nella seduta del 21/01/2022*]; Geom. Luigi Francesco Montanini - (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei - (istruttore tecnico) [*presente soltanto nella seduta del 21/01/2022*]; Dott.ssa Laura Lupi (istruttore direttivo);
- ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo**: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore), dott. Mattia Campali (tecnico)
- Comune di Fermo Servizio Urbanistica** Ing. Marzia Buonfigli – [*presente soltanto nella seduta del 31/01/2022*].

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della Conferenza dei Servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.45 circa del 21/01/2022 con la verifica dei presenti.

Il giorno 21/01/2022 alle ore 9.45 circa, a seguito della verifica dei presenti, il geom. Luigi Montanini ricorda che l'ordine del giorno consiste nel proseguo della disamina dell'integrazione volontaria inviata a questo Settore dall'impresa Vincenzo Fagioli SRL con nota del 09/12/2021 (*assunta al prot. n. 18647 del 10/12/2021*) e trasmessa agli Enti interessati con nota prot. n. 18878 del 15/12/2021 del III Settore della Provincia di Fermo.

Si procede, pertanto, ad affrontare gli argomenti di seguito indicati.

1- Valutazione del rischio di incidente rilevante connessi con la presenza di sostanze pericolose nell'installazione

La Conferenza dei Servizi prende atto della dichiarazione, allegata alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Vincenzo Fagioli SRL con nota del 9/12/2021, a firma dell'Ing. Giorgio Domizi e della Dott.ssa Sara Pettinari e datata 7/12/2021 nella quale, esaminata la funzionalità S/W di gestione, si dichiara "di ritenere tale strumento di gestione adeguato ed idoneo a poter effettuare il controllo puntuale dei quantitativi di rifiuti presenti nello stabilimento soggetti al D.L.gs 105/2015 (norma Seveso), al fine di

restare al di sotto dei valori della colonna 2 della parte 1 del D.Lgs 105/2015 e quindi non rientrare nella normativa Seveso".

2- Matrice acque

Prende la parola l'ing. Marco Barnabei per la Provincia di Fermo, che interviene sulle argomentazioni con cui si era chiusa l'ultima seduta del 12/01/2022, in cui l'ARPAM non era presente. Allo scopo avvia un confronto che si conclude con il contributo di ARPAM ed una decisione presa all'unanimità dalla Conferenza (a parziale rettifica delle condizioni stabilite nel precedente tavolo di confronto) in merito agli autocontrolli sulle acque di prima pioggia. Essi comprenderanno tutti i parametri indicati da ARPAM. Anche i parametri Fosforo Totale, Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali, Grassi ed olii animali e vegetali per un periodo di almeno due anni a decorrere dal provvedimento di conclusione del procedimento in itinere. Trascorso questo termine di tempo, potranno essere esclusi dagli autocontrolli uno o più dei suddetti cinque parametri, a condizione che dalle verifiche analitiche di laboratorio non emergano tracce neppure minime delle sostanze di cui ai predetti parametri. Tuttavia le verifiche dell'ARPAM comprenderanno sempre ed in ogni caso anche questi parametri, che la ditta avrà la facoltà di escludere dagli autocontrolli (se si verificano le predette condizioni), e che in caso di superamento dei limiti di legge rilevato da ARPAM costituiranno oggetto di contestazione ai sensi dell'art.130 del DLgs 152/2006 come per qualsiasi altro parametro sottoposto a controllo.

La Conferenza ricorda che la ditta proponente intende, anche se non richiesto, fare i controlli sul PH.

L'assemblea, sentito il parere favorevole dell'ARPAM, ritiene all'unanimità che non sia necessario modificare la conformazione del pozzetto fiscale delle acque potenzialmente non contaminate provenienti dal dilavamento delle coperture (acque dei pluviali). E che pertanto qualsiasi campionamento nel pozzetto verrà eseguito dall'organo di controllo durante gli eventi meteorici, considerato che in loro assenza il pozzetto per sua geometria e struttura, non è in grado di conservare un battente idraulico idoneo al campionamento.

3- Matrice Rifiuti

Il geom Luigi Montanini inizia l'esamina dell'allegato tecnico trasmesso dall'impresa Vincenzo Fagioli Srl in riscontro alle osservazioni dell'ARPAM inviate con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 come di seguito indicato.

3.1 Rifiuti con codice EER XX XX 99

In merito ai rifiuti ammessi all'impianto di trattamento e identificati con il codice EER XX XX 99, la Conferenza dei Servizi, dopo una attenta discussione, tenuto conto che:

- in questa categoria vi fanno parte i rifiuti residuali di una data filiera;
- non rientrano nelle categorie precedenti della stessa filiera;
- il rifiuto deve essere, per legge, classificato correttamente dal produttore dello stesso;
- l'impresa Vincenzo Fagioli SRL potrà, esaminato il tipo di rifiuto, accettarlo solo se è in grado di gestirlo.

Propone la seguente prescrizione:

- il codice EER sia adeguatamente descritto, sul formulario d'identificazione del rifiuto, dal produttore dello stesso, in base alle modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

3.2 Attività R3, R4 e R5

Il geom. Luigi Montanini ricorda che le attività R3, R4, R5 sono state oggetto di esamina della Conferenza dei Servizi nella seduta del 18/01/2021.

A seguito di una breve discussione, la Conferenza conferma quanto già indicato nel verbale n. 14 del 12.01.2022 e suggerisce di aggiungere, relativamente all'operazione R3, la seguente prescrizione:

I materiali in uscita dalla linea di trattamento dovranno essere identificati per lotto di produzione. Per ogni lotto di produzione, al fine di attestare la cessazione della qualifica del rifiuto, l'impresa dovrà corredare alla documentazione riguardante il lotto anche una dichiarazione di conformità, che contenga le seguenti informazioni minime:

- a. Ragione Sociale del produttore;
- b. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- c. La quantificazione del lotto di riferimento;
- d. Rapporti Analitici di prova per il rispetto degli standard ambientali, tecnici e sanitari, ove previsti.

3.3 Revisione allegato 19

La Conferenza dei Servizi passa ad esaminare i codici ERR riportati nel paragrafo 1 "Revisione allegato 19" del richiamato allegato tecnico trasmesso dall'impresa Vincenzo Fagioli Srl in riscontro alle osservazioni dell'ARPAM inviate con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021.

Non vengono vagliati i codici EER relativi alle operazioni R3, R4 e R5 perché oggetto di esamina della Conferenza dei Servizi nella seduta del 12/01/2021 [cfr verbale n. 14 del 12/01/2022] e i codici EER XX XX 99 per i quali si richiama il punto 3.1 del presente verbale.

Nella tabella seguente tabella vengono riportate le valutazioni della Conferenza dei Servizi a seguito di un attento e accurato dibattito:

Codice EER	Processi	Prescrizione
02 01 06	Mantenimento di tutte le operazioni richieste compreso lo stoccaggio	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
02 01 07	Mantenimento D9.4 – D13.5	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può

		essere disposta alla filiera tradizionale
02 02 02	Mantenimento D9.4 – D13.5	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
02 02 03	Mantenimento D9.4 – D13.5 - R5.12	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
02 03 03	Mantenimento D9.4 – D13.5 – R12.14	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
02 04 02	Mantenimento D 9.4 – D13.5 – R12.14 Codice stralciato dal trattamento R5.12	
02 07 04	Mantenimento D9.1	La possibilità di sottoporre al trattamento "D9 Stabilizzazione – Solidificazione" i rifiuti premiscelati, in sito e fuori sito è subordinato all'acquisizione complessiva delle informazioni relative alle miscele prodotte. Nella documentazione del lotto dovranno essere riportate le informazioni relative ai rifiuti che componevano la miscela avviata al trattamento, tra cui codici EER e informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità degli inquinanti, per i rifiuti
03 03 08	Codice stralciato da tutte le filiere D	
11 01 98*	Mantenimento D9.4 – D13.5 Codice stralciato dai trattamenti D9.1 e R12.14	Il codice EER sia adeguatamente descritto, sul formulario d'identificazione del rifiuto, dal produttore dello stesso, in base alle modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014
11 03 02*	D9.1 – D9.4 – D13.5	Tipo rifiuto: Sali di tempra

	Codice stralciato dal trattamento R12.14	martensitica, Sali fusi, Sali HEF Dueferrit.
13 08 02*	D9.4 – D13.5 – R12.14	I criteri utilizzati per l'invio a tali processi sono quelli dell'art 181 .3 del D.lgs. 15272006 e della BAT 4, e sono basati sulle analisi di caratterizzazione (come spiegato anche nelle relazioni tecniche). Nel formulario del rifiuto dovrà essere specificato dal produttore il tipo di rifiuto di cui trattasi
14 06 01*	Autorizzato D15 Mantenimento R12 e R13	Possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati, l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l'ambiente
15 01 11*	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – D13.5 – R12.14	
16 01 07*	Mantenimento R12.14 Codice stralciato dai trattamenti D9.4	
16 01 08*	Codice stralciato dai trattamenti D9.1 – D9.4 – D13.5 – R12.14	
16 01 09*	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – D13.5 – R12.14	
16 01 10*	Tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	Possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati evitando la diffusione di fibre libere, l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l'ambiente. I rifiuti devono essere stoccati in un'area distinta. Lo stoccaggio deve avvenire in modo tale che in caso di scoppio non si generi un'onda d'urto che si propaghi in modo da provocare la loro attivazione

16 01 16	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – D13.5 – R12.14	
16 01 20	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere D – R12.14	
16 02 09*	Codice stralciato dal trattamento D13.5	
16 02 10*	Codice stralciato dal trattamento D13.5	
16 02 11*	Mantenimento solo stoccaggio	Possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati, l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l'ambiente
16 02 12*	Mantenimento solo stoccaggio	Possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati, l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l'ambiente
16 03 07*	Codice stralciato dal trattamento D9.1	
16 04 01*	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	
16 04 02*	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	
16 04 03*	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere, compreso lo stoccaggio.	
16 05 04*	Mantenimento filiere D13.6 e D14.7	
16 05 05	Mantenimento filiere D13.6 e D14.7	
17 01 02	Codice stralciato dal trattamento D13.5	
17 01 03	Codice stralciato dal trattamento D13.5	
17 01 06*	Mantenimento D9.1 – D9.4 – D13.5	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la

		ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
17 01 07	Mantenimento D13.5	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
17 02 01	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere D.	
17 02 02	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere D.	
17 02 03	Codice stralciato dal trattamento di tutte le filiere D.	
17 03 02	Tutte le filiere D – R12.14	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
17 04 01	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 04 02	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 04 03	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 04 04	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 04 05	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 04 06	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 04 07	Codice stralciato dal trattamento D9	
17 05 04	Mantenimento D9.1 – D9.4 – D13.5	
17 06 01*	Codice stralciato dal trattamento D13.5	
17 09 02*	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – D13.5	

Alle ore 13.45 circa la Conferenza dei Servizi decide di chiudere la seduta e di continuarla il giorno 24/01/2022.

Alle ore 10.00 circa del 24/01/2022, a seguito della verifica dei presenti, il geom. Luigi Montanini riprende la esamina codici ERR riportati nel paragrafo 1 "Revisione allegato 19" del richiamato allegato tecnico trasmesso dall'impresa Vincenzo Fagioli Srl in riscontro alle osservazioni dell'ARPAM inviate con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021.

Non vengono vagliati i codici EER relativi alle operazioni R3, R4 e R5 perché oggetto di esamina della Conferenza dei Servizi nella seduta del 12/01/2021 [cfr verbale n. 14 del 12/01/2022] e i codici EER XX XX 99 per i quali si richiama il punto 3.1 del presente verbale.

Nella tabella seguente tabella vengono riportate le valutazioni della Conferenza dei Servizi a seguito di un attento e accurato dibattito:

Codice EER	Processi	Prescrizione
18 01 02	Consentito il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia	Deve essere posta particolare attenzione nella loro gestione in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 254/2003. Il deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia, è da autorizzare per un massimo di massimo 5 giorni, senza che venga effettuata l'apertura degli imballaggi o qualsiasi altro tipo di manipolazione. Tali rifiuti debbono arrivare all'impianto nelle stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi.
18 01 03*	Consentito il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia	Non può essere consentita nessuna gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, eccetto il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia, per un massimo di massimo 5 giorni, senza che venga effettuata l'apertura degli imballaggi o qualsiasi altro tipo di manipolazione
18 01 04	Mantenimento D9.4 – D13.5	Tali operazioni non sono autorizzate per prodotti assorbenti non contaminati
18 01 10*	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – D13.5	
18 02 01	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – D13.5	
18 02 02*	Consentito il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia	Non può essere consentita nessuna gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, eccetto il mero deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 di rifiuti da conferire ad impianti di incenerimento senza o con recupero di energia, per un massimo di massimo 5 giorni, senza che venga effettuata l'apertura degli imballaggi o qualsiasi altro tipo di manipolazione
19 03 04*	Mantenimento D9.4 – D13.5 Codice stralciato dal trattamento R12.14	

19 03 05	Mantenimento D15, D14 – Ricondizionamento Preliminare, D13 – Raggruppamento.	
19 03 06*	Mantenimento D13 -Raggruppamento, D14 Ricondizionamento Preliminare, D15, D9.1 - Stabilizzazione, D13.5 - Miscelazione Codice stralciato dal trattamento delle altre filiere	
19 03 07	Mantenimento D13 -Raggruppamento, D14 Ricondizionamento Preliminare, D15, D9.1 - Stabilizzazione, D13.5 - Miscelazione Codice stralciato dal trattamento delle altre filiere	
19 04 01	Mantenimento D15, D14 –Ricondizionamento Preliminare, D13 – Raggruppamento, R13	
19 05 03	Mantenimento D15 e R13	
19 06 03	Mantenimento stoccaggio	
19 06 04	Mantenimento stoccaggio	
19 06 05	Mantenimento stoccaggio	
19 06 06	Mantenimento stoccaggio	
19 07 02*	Mantenimento stoccaggio	
19 07 03	Mantenimento stoccaggio	
19 08 02	Mantenimento D9.1 - D9.4	
19 08 05	Mantenimento D15, D14, D13 – Raggruppamento, D 13 – Miscelatura, D9 -Stabilizzazione, D9 - Trattamento tecnologico, R13, R12 – Raggruppamento, R12 – Trattamento tecnologico, R12 - Ricondizionamento preliminare, R12	
19 12 02	Autorizzata operazione di Lavaggio e bonifica R12	
19 12 03	Autorizzata operazione di Lavaggio e bonifica R12	
19 12 04	Autorizzata operazione di Lavaggio e bonifica R12	
19 12 05	Codice stralciato dai trattamenti D9.4 – R12.14	
19 12 09	Mantenimento D9.1 Codice stralciato dalle operazioni D9.4 e R12.4	Tali rifiuti dovranno essere descritti in modo chiaro che ne giustifichi il non riciclaggio. Le attività richieste possono essere autorizzate intanto che la ditta ne dimostri che non può essere disposta alla filiera tradizionale
19 12 10	Mantenimento D3 – Raggruppamento, D9 – Trattamento tecnologico, D14 -	La possibilità di sottoporre il rifiuto ai trattamento D9 - Trattamento tecnologico è

	Ricondizionamento preliminare, D15, R13, R12 - Ricondizionamento preliminare e R12 - Ricondizionamento preliminare e R12 - Trattamento tecnologico	subordinato all'acquisizione complessiva delle informazioni relative alle miscele prodotte. Nella documentazione del lotto dovranno essere riportate le informazioni relative ai rifiuti che componevano la miscela avviata al trattamento, tra cui codici EER e informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità degli inquinanti, per i rifiuti che hanno generato la miscela in ingresso
19 12 11*	Autorizzata operazione di Lavaggio e bonifica R12	
20 01 08	Codice stralciato dai trattamenti di tutte le filiere, compreso lo stoccaggio	
20 03 04	Mantenimento D15	
20 03 06	Mantenimento R13.17	
20 03 07	Mantenimento R13.17	

Si continua quindi l'esamina dell'allegato tecnico trasmesso dall'impresa Vincenzo Fagioli Srl in riscontro alle osservazioni dell'ARPAM inviate con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 come di seguito indicato.

3.4 R.A.E.E.

La Conferenza dei Servizi, dopo una breve discussione, stabilisce che per i rifiuti detti R.A.E.E. possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento e propone la seguente prescrizione:

- Per i rifiuti detti R.A.E.E. possono essere effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento, senza apertura involucri protettivi né manipolazione, finalizzati all'ottimizzazione delle fasi di trasporto. I rifiuti devono essere stoccati, l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata mediante apposita cartellonistica di immediata percezione visiva e protetta in modo da evitare rischi per gli operatori e l'ambiente.

3.5 Altri codici EER 20 XX XX non pericolosi non elencati nella tabella del paragrafo 1 "Revisione allegato 19"

La Conferenza prende atto che la ditta proponente, riguardo agli altri codici EER 20 XX XX non inseriti nella tabella del paragrafo 1 "Revisione allegato 19" trasmesso dalla ditta il 9/12/2021, concorda con quanto indicato dall'APRPAM a pag. 8 delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021.

3.6 Rifiuti contenenti amianto

La Conferenza prende atto che la ditta proponente, riguardo ai rifiuti contenenti amianto concorda con quanto indicato dall'APRPAM a pag. 8 delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021.

3.7 Rifiuti contenenti mercurio

La Conferenza prende atto che la ditta proponente, riguardo ai rifiuti contenenti mercurio concorda con quanto indicato dall'ARPRAM a pag. 8 delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021.

3.8 Operazione D9 Trattamento Tecnologico:

3.8.1 Operazione D9 Trattamento Tecnologico di rifiuti combustibili solidi fangosi di cui al punto 6.1.1. dell'elaborato progettuale "Preparazione di combustibili solidi/fangosi principalmente da rifiuti solidi e pastosi mediante trattamento meccanico impregnazione", da avviare a successivo trattamento D10 o R1 per le eventuali frazioni residue.

La ditta concorda con quanto indicato dall'ARPRAM a pag.8 e 9 delle osservazioni finali tranne per il punto di seguito riportato: *"Le operazioni di miscelazione su rifiuti che sono già stati sottoposti ad operazioni di miscelazione presso altri impianti sono ammesse esclusivamente per il successivo invio a combustione, ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso altri impianti possiedano già le caratteristiche per essere accettate agli impianti di destino".*

Al fine di continuare ed approfondire la discussione in merito a questo aspetto, la Conferenza alle ore 13.45 circa decide di aggiornarsi al 31/01/2022.

Alle ore 9.45 circa del 31/01/2022, a seguito della verifica dei presenti, il geom. Luigi Montanini riprende la discussione rispetto al punto sopra richiamato.

A seguito di un'ampia discussione, ascoltata la spiegazione tecnica dell'ARPRAM sul significato della prescrizione in oggetto, accordato il parere positivo della ditta, la Conferenza dei Servizi propone all'organo competente di mantenere le modalità operative e gestionali specifiche proposte dall'ARPRAM nel paragrafo 1 "Operazione D9 Trattamento Tecnologico", pag. 8 e 9, delle osservazioni conclusive trasmesse con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 (assunta con prot. n. 16933 dell'08/11/2021).

3.8.1 Operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti combustibili liquidi

Si apre un'ampia discussione in merito a quanto riportato nelle pag. 3 e 4 del Verbale n. 11 della seduta della Conferenza dei Servizi del 20/10/2021 in merito all'operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti combustibili liquidi.

Si passa, quindi, ad esaminare gli aspetti ritenuti dall'ARPRAM carenti nell'elaborato 4 "Relazione Tecnica lppc 5.1 – 5.3 D9 Trattamento Tecnologico" del documento 6 "Ducum. Gestione Rifiuti".

La Conferenza dei Servizi, a seguito di un costruttivo confronto e previo parere favorevole della ditta, ritiene che, stante la mancanza di informazioni per individuare le condizioni e le prescrizioni necessarie da inserire nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 11, D. Lgs. 152/2006, l'operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti combustibili liquidi, non possa essere autorizzata.

3.8.1 Operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti non combustibili

Ascoltate le ragioni dell'impresa e dopo una attenta discussione la Conferenza dei Servizi propone quanto segue:

- Autorizzare l'operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti non combustibili, ad eccezione di quelli liquidi, solo per le destinazioni del rifiuto in uscita in D1 – D5 – D12.

3.9 Operazione D9 - Stabilizzazione – Solidificazione

Dopo un breve confronto, la Conferenza fa proprie le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 2 "Operazione D9 - Stabilizzazione – Solidificazione", pag. 9 e 10, delle osservazioni conclusive trasmesse dall'ARPAM con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 (*assunta con prot. n. 16933 dell'08/11/2021*).

3.10 Operazioni di miscelazione (R12 – D13)

A seguito di una breve discussione, la Conferenza conferma le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 3 "Operazioni di miscelazione (R12 – D13)", pag. 10, delle osservazioni conclusive trasmesse dall'ARPAM con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 (*assunta con prot. n. 16933 dell'08/11/2021*).

Si evidenzia un refuso al punto 4 (per mero errore materiale è stato indicato il comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 36/2003 anziché il comma 3), *pertanto, esso viene così modificato: "La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 36/2003, deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui siano specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, e se le singole partite posseggono già, prima del trattamento di miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica."*

3.11 Operazione R3 – R4 Lavaggio e bonifica

L'operazione R3-R4 lavaggio è stata oggetto di discussione nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 13/10/2021 [*cfr verbale n. 10 del 13/10/2021, trasmesso con nota prot. n. 15774 del 18/10/2021*].

La Conferenza concorda con le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 4 "Operazione R3 – R4 Lavaggio e bonifica", pag. 10, delle osservazioni conclusive trasmesse dall'ARPAM con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021 (*assunta con prot. n. 16933 dell'08/11/2021*).

3.12 Operazione R3 – Riciclo/Recupero Sostanze Organiche

In riferimento all'operazione R3 – Riciclo/Recupero sostanze organiche, la Conferenza dei Servizi condivide quanto rilevato dalla stessa nel corso della seduta del 12/01/2022 [*cfr verbale n.14 del 12/01/2021, trasmesso con nota prot. n. 754 del 20/01/2022*] e ribadisce la prescrizione riportata al punto 2.2 "Attività R3, R4 e R5" del presente verbale.

3.13 Operazione R5 – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche

La Conferenza dei Servizi ribadisce, in merito all'operazione R5 – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, quanto riportato nel richiamato verbale n.14 del 12/01/2021 trasmesso con nota prot. n. 754 del 20/01/2022.

3.14 Operazione R12 TT

L'impresa proponente condivide le modalità operative e gestionali specifiche riportate nel paragrafo 7 "Operazione R12 TT", pag. 11 e 12, delle osservazioni conclusive trasmesse dall'ARPAM con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021, ma chiede una prescrizione chiara riguardo alla modalità da utilizzare per individuare la "sommatoria amministrativa" in modo da non essere lasciata alla soggettiva interpretazione dei diversi organi di controllo.

La Conferenza dei Servizi pertanto fa proprie le prescrizioni riportate nel paragrafo 7 "Operazione R12 TT", pag. 11 e 12, delle osservazioni conclusive trasmesse dall'ARPAM soprarichiamate.

Il testo della prescrizione verrà indicato nel corso della prossima seduta dei lavori.

3.15 Aggiornamento prescrizioni

La Conferenza dei Servizi prende atto e propone all'organo competente l'aggiornamento dei riferimenti inerenti l'applicazione delle tecniche previste dal "BREF Waste Treatment 2018" come riportato nella tabella di pag. 12 del paragrafo 8 "Aggiornamento prescrizioni", delle osservazioni conclusive trasmesse dall'ARPAM con nota prot. n. 36132 dell'08/11/2021.

3.16 Tabella C14

La Conferenza dei Servizi, dopo una breve discussione propone all'organo competente la seguente prescrizione:

- La tabella C14, di cui all'Elaborato "PMC_Rev. 04" dovrà essere elaborata singolarmente per ogni linea di trattamento, come riportato dalla ditta nella risposta n. 15 dell'elaborato "Risposta finale CDS" del 19/08/2021, allegato n. 13 della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Vincenzo Fagiani SRL in data 13/09/2021.

A conclusione dei lavori il geom. Montanini ricorda che il codice 07 02 18, in attuazione alla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, non verrà autorizzato.

CONCLUSIONI

La Conferenza dei Servizi, in considerazione della complessità del procedimento, ritiene riconvocarsi in data da definirsi al fine di condividere il documento finale prima che l'Ente competente proceda alla sua definitiva approvazione.

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 12.30 circa del 31/01/2022.

Il verbalizzante: l'istruttore direttivo Dott.ssa Laura Lupi

L'istruttore direttivo: Geom. Luigi Francesco Montanini

Visto: il Dirigente Dott. Roberto Fausti

